

Studio n. 4-2008/T

Abolizione della tassa sui contratti di borsa

Approvato dalla Commissione studi tributari il 18 aprile 2008

Lo studio in sintesi (Abstract)

A distanza di soli tre giorni dall'emanazione della circolare n. 75/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 37 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge n. 31/2008 ed in vigore dal 31 dicembre 2007, ha disposto l'abolizione della tassa sui contratti di borsa, sicché si pone il problema della "reviviscenza" delle imposte di registro e di bollo per gli atti aventi ad oggetto la cessione di quote sociali.

Gli Stati membri della Comunità Europea hanno dovuto abolire le imposte indirette sulle transazioni su titoli a seguito dell'attuazione della direttiva MIFID (direttiva 2004/39 del 21 aprile 2004).

La ratio legis sembra essere quella di considerare fiscalmente irrilevante il trasferimento di ricchezza contenuto in quegli atti che avrebbero dovuto scontare le imposte d'atto a seguito dell'abrogazione dell'imposta sostitutiva in esame.

Ai fini dell'imposta di registro, l'obbligo di registrazione dell'atto di cessione è determinato dalla forma assunta nel caso concreto dal negozio giuridico utilizzato e, per contro, nessuna rilevanza riveste il suo oggetto, ovverosia il trasferimento di partecipazioni. Invero, l'imposizione in misura fissa non è collegata alla natura e agli effetti che l'atto presentato alla registrazione produce, bensì alla mera esecuzione della formalità, sicché appare inequivocabilmente simile ad una tassa richiesta quale corrispettivo del servizio reso dallo Stato.

Alla luce del nuovo assetto normativo, l'imposta di registro in misura fissa colpisce esclusivamente l'atto in ragione della formalità (atto pubblico e scrittura privata autenticata). Pertanto si ritiene che:

- gli atti di cessione di quote di srl debbano essere registrati ai sensi dell'art. 11 della Tariffa allegata al TUR.*
- gli atti di cessione di quote di società personali debbano essere registrati ai sensi dell'art. 4, lett. c) della Tariffa allegata al TUR, poiché risulta determinante la considerazione della qualificazione giuridica dell'atto in termini di modifica dei patti sociali.*

Per le considerazioni sopra evidenziate, l'imposta sarà dovuta una sola volta ed in ragione dell'atto, a prescindere dall'unicità o pluralità di cessioni ivi contenute.

Attesa quindi la particolare natura giuridica degli atti contenenti cessione di quote di società di persone, ai fini dell'imposta di bollo, gli stessi saranno assoggettati ad imposta nella misura di euro 156,00 (ex articolo 1, comma 1-bis1, punto 1, Tariffa, allegata al DPR n. 642 del 1972), ferma restando la misura del bollo in euro 15,00 (ex articolo 1, comma 1-bis1, punto 3, Tariffa, allegata al DPR n. 642/1972) stabilita per gli atti di cessione di quote di società di capitali.

Sommario: 1. La tassa sui contratti di borsa: evoluzione storica del tributo. – 2. La natura sostitutiva dell'imposta. – 2.1. Le recenti vicende giurisprudenziali ed il *revirement* dell'amministrazione finanziaria. – 2.2. Irrazionalità di un orientamento "plurimpositivo" alla luce del quadro normativo di riferimento e della funzione sostitutiva del tributo. – 3. Abolizione della Tassa sui contratti di borsa e imposizione ai fini del registro degli atti di cessione di quote. – 3.1. L'imposizione in misura fissa degli atti di cessione di quote sociali. – 3.1.1. L'imposizione in misura fissa degli atti di cessioni di quote di società a responsabilità limitata in base all'art. 11 del TUR. – 3.1.2. L'imposizione in misura fissa degli atti di cessioni di quote di società di persone in base all'art. 4 del TUR. – 3.2. L'imposizione in misura fissa degli atti "inerenti". – 4. L'abolizione della Tassa sui contratti di borsa e imposizione ai fini del bollo degli atti di cessione di quote.

1. La tassa sui contratti di borsa: evoluzione storica del tributo

Com'è noto, la «tassa sui contratti di borsa» è stata oggetto di profonde modifiche normative nel corso degli anni.

Invero, l'uso del termine "tassa" è tecnicamente improprio ⁽¹⁾ e poteva mostrare la sua validità esclusivamente nella vigenza della Legge del 14 giugno 1874, n. 1971. Tale legge, infatti, istituì il tributo sui contratti di borsa configurandolo come surrogatorio del bollo: in particolare, le operazioni commerciali compiute in borsa o comunque riferibili a movimenti borsistici venivano assoggettate ad una specifica tassa fissa, sicché il tributo colpiva l'atto in quanto tale e non il suo contenuto.

Successivamente, con il RD del 30 dicembre 1923, n. 3278 il legislatore istituì un tributo che era volto a colpire i "trasferimenti di titoli" e, precisamente, i contratti concernenti la negoziazione di azioni conclusi in borsa o secondo gli usi di borsa e, pertanto, la tassa sui contratti di borsa rivelava la sua natura di imposta e trovava la sua giusta collocazione nell'alveo delle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza.

Per quanto concerne le modalità di riscossione, l'imposta veniva assolta mediante l'uso di due foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta ⁽²⁾. In dottrina veniva sottolineato come "ciascuno dei foglietti bollati può servire per un solo contratto, intendendosi per tale quello intervenuto fra una sola parte venditrice e

una sola parte compratrice"⁽³⁾.

Fino alla riforma del 1991, la tassa sui contratti di borsa trovava applicazione esclusivamente in ragione della struttura o del tipo di contratto posto in essere dalle parti. Più specificamente, il contratto in origine doveva essere concluso in conformità agli "usi di borsa" o, più in generale, agli "usi commerciali" ⁽⁴⁾.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 269 del 2001 aveva avuto modo di chiarire che l'art. 1 del RD 3278/1923 riproduceva l'art. 34 della Legge del 20 marzo 1913, n. 272 sull'ordinamento delle Borse, risalente ad un'epoca in cui il contratto di compravendita aveva una doppia regolamentazione, civile e commerciale. Pertanto, il riferimento agli "usi commerciali" si situava in un rapporto di *genus a species* rispetto al più tecnico termine di "usi di borsa" e permetteva di ricomprendere nell'orbita del tributo quei contratti che non potevano propriamente qualificarsi borsistici, pur avendo medesimo oggetto e presentando rilevanti analogie con questi ultimi.

In sostanza, l'individuazione dei contratti sottoposti alla tassa in virtù del riferimento alla conformità agli "usi commerciali" mostrava che la *ratio legis* era quella di sottoporre al tributo la conclusione di ogni contratto conforme, nella sua regolamentazione, agli usi commerciali o di borsa, ad esclusione quindi dei contratti formati secondo le regole comuni dettate dal codice civile ⁽⁵⁾.

Il legislatore è comunque intervenuto più volte sul presupposto del tributo, passando da una generalizzata estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta, che finiva per essere applicata a tutti i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto partecipazioni sociali, conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata o comunque non conformi agli usi di borsa (art. 9, terzo comma, DL 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66), ad una progressiva e necessitata ⁽⁶⁾ esenzione in via generalizzata di tutte le compravendite concluse in mercati regolamentati (D.Lgs. 435/1997) ⁽⁷⁾, fino ai tempi più recenti nei quali, paradossalmente, al *nomen iuris* non poteva più dirsi corrispondere la sostanza, poiché la tassa sui contratti di borsa finiva per trovare applicazione esclusivamente alle compravendite di titoli "fuori borsa".

Come espressamente recitava la rubrica dell'art. 2 del RD 3278, si osservava così che il tributo, più correttamente, doveva essere qualificato come "tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori", trovando applicazione esclusivamente nell'ipotesi di contratti di trasferimento di titoli o valori conclusi fuori dagli schemi negoziali di borsa. In particolare, veniva specificato come il presupposto oggettivo dell'imposta dovesse rinvenirsi nell'onerosità del trasferimento, conseguentemente escludendo dall'orbita del tributo i trasferimenti a titolo di morte, le donazioni e più in generale i contratti a titolo gratuito ⁽⁸⁾.

Importante, ai fini che ci occupano, è segnalare che l'ulteriore comma aggiunto all'art. 1 del RD n. 3278/1923 ad opera del terzo comma dell'art. 9 del DL 417/1991, prevedeva l'assoggettamento al tributo anche dei contratti aventi ad oggetto "quote di partecipazione in

società di ogni tipo” conclusi *“per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa”* ⁽⁹⁾: ciò comportava un cambiamento radicale del presupposto impositivo del tributo, che da quel momento non veniva più determinato in ragione del regime formale del contratto, ma doveva essere individuato esclusivamente nell’oggetto del trasferimento.

Da ultimo, quindi, l’imposta risultava configurata dal legislatore in modo da colpire i beni oggetto del trasferimento (partecipazioni e titoli in genere) a prescindere dalla struttura o dai tipi di contratto posti in essere dalle parti. In altri termini, il presupposto impositivo era rappresentato dal contenuto del contratto (non necessariamente concluso per atto scritto) in quanto comportante un trasferimento di ricchezza.

Ciò posto con riguardo ai profili generali del tributo, si osserva che già l’art. 3, comma 162, lett. h) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997), aveva disposto *“l’abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell’ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento”*.

Tuttavia, il tributo rimase in vigore, pur con le profonde modifiche strutturali sopra evidenziate, fino alla recente definitiva abolizione disposta dall’art. 37 del Decreto Legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La natura sostitutiva dell’imposta

Preliminare, rispetto alla successiva trattazione, è chiarire che la tassa sui contratti di borsa aveva natura di imposta sostitutiva rispetto all’imposta di registro e di bollo ⁽¹⁰⁾.

Invero, la tassa sui contratti di borsa poteva essere qualificata come imposta *“surrogatoria”*⁽¹¹⁾ sul piano puramente storico, in quanto proveniente dal tributo di bollo e di questo sostitutiva. Come chiarito precedentemente, infatti, il tributo in esame, pur mantenendo la sua derivazione dai tributi sostituiti, aveva subito una progressiva evoluzione e si caratterizzava ormai quale tributo *“autonomo”*, definitivamente avulso dalle originarie matrici.

In altri termini, la tassa sui contratti di borsa colpiva il trasferimento di ricchezza posto in essere con il contratto, alla stregua di ogni altro trasferimento assoggettato all’imposta di registro, ma tramite un’apposita ed autonoma regolamentazione che teneva conto delle particolari caratteristiche delle operazioni economiche ricadenti nel suo ambito.

Quanto alla qualificazione del tributo come imposta sostitutiva, il dato normativo appariva assolutamente inequivocabile: il primo comma dell’art. 12 del RD 3278/23 prevedeva che *“i contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge (...) sono esenti da registro, e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non*

vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.". L'ultimo comma dell'art. 7 del suddetto RD 3278 disponeva che "le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto, rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, per i quali siano stati usati foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria".

Ad ulteriore riprova della considerazione legislativa del tributo in oggetto quale imposta sostitutiva, il penultimo comma dell'art. 34 del DPR 601/1973 recitava "Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa".

Infine, l'art. 1, ottavo comma, del D.Lgs. 435/1997, che aveva modificato la disciplina tributaria dei contratti di borsa a partire dal 1° gennaio 1998, disponeva che "per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30-12-1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 601".

Le conclusioni raggiunte dalla dottrina erano del resto condivise anche dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ⁽¹²⁾, nonché dalla stessa Amministrazione finanziaria.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 60/E del 29 marzo 2000, aveva chiarito che l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, riguardante gli atti e i documenti previsti dall'art. 7, terzo comma, del RD n. 3278, era volto a confermare "l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e, con la locuzione "resta ferma" il legislatore ha inteso affermare che tale esenzione è già contenuta nel più volte richiamato art. 34, comma 5, del D.P.R. n. 601 del 1973 e che lo stesso regime doveva, quindi, applicarsi anche agli atti posti in essere prima della entrata in vigore del succitato D.Lgs. n. 435 del 1997".

In tale sede l'Agenzia delle Entrate aveva escluso che alle cessioni di quote di partecipazione in società poste in essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata potesse applicarsi l'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131. Nel testo della circolare n. 60/E citata, infatti, si legge che "gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società soggetti alla tassa sui contratti di borsa sono esenti dall'imposta di registro e gli atti in argomento devono ritenersi ugualmente esenti dall'imposta di registro anche quando risultino esenti dalla tassa sui contratti di borsa in quanto di valore non superiore a lire 400.000. ⁽¹³⁾.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 171/E dell'8 agosto 2003, aveva nuovamente ribadito la natura sostitutiva del tributo rispetto alle normali imposte d'atto e la non debenza dell'imposta di bollo per i contratti e gli atti scritti espressamente individuati dall'art. 34 del DPR 601/73, nonché dall'art. 7 e 12 del RD 3278.

Tuttavia, secondo l'Amministrazione finanziaria le copie autentiche dei contratti di cessione di partecipazioni sociali dovevano scontare l'imposta di bollo, poiché la nozione di copia era giuridicamente definita dall'art. 5, primo comma, lett. b) del DPR n. 642/72 e non poteva essere assimilata a nessuno degli atti per i quali la normativa prevedeva l'esenzione dell'imposta di bollo. Sulla base della nota 1 all'art. 1 della Tariffa, Allegato A, annessa al DPR n. 642 citato, che dispone *"per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale"*, l'Agenzia aveva quindi affermato che la copia conforme costituiva *"autonomo presupposto di imposta rispetto al documento originale"*.

In proposito, si rileva che la Commissione Studi Tributarî aveva in precedenza sostenuto il contrario; nello Studio n. 7-2003/T approvato il 23 febbraio 2003 ⁽¹⁴⁾, era stato chiaramente affermato che: "(...)

a) il trattamento tributario applicabile alla cessione di partecipazioni (c.d. tassa sui contratti di borsa) riguarda il negozio giuridico di cessione, e non il documento che lo incorpora;

b) il meccanismo di sostituzione, o di surrogazione, e la conseguente esclusione, riguarda tra l'altro l'imposta di bollo, per sua natura documentale e cartolare;

c) la nota 1 all'art. 1 della tariffa allegata al d.p.r. 642/1972 si applica soltanto quando vi sia, di base, un trattamento tributario riferito al documento ("originale"), e non quando - come e' il nostro caso - vi e' un trattamento tributario riferito al "contratto";

d) in ogni caso, il trattamento tributario delle cessioni di partecipazioni sociali è, nel suo insieme, improntato a caratteristiche di "specialità" ed "autonomia", il che esclude qualsiasi interpretazione volta a far prevalere, su di esso, una disciplina di carattere generale (anche se posteriore), quale quella contenuta nella nota 1 all'art. 1 della tariffa, per lo più emanata con decreto ministeriale, e sulla base di una delega che non attribuiva in alcun modo il potere di derogare a tale disciplina speciale".

2.1. Le recenti vicende giurisprudenziali...ed il revirement dell'amministrazione

Il quadro normativo, così come sopra ricostruito, era stato oggetto di costante ed univoca interpretazione giurisprudenziale.

Successivamente, la Corte di Cassazione era tuttavia pervenuta ad una diversa e discutibile interpretazione delle norme in esame. Nella sentenza n. 25087 del 23 ottobre 2006, depositata il 27 novembre 2006, la Corte di Cassazione aveva affermato che l'esenzione dall'imposta di registro dei contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto le quote di partecipazione in società di ogni tipo, concessa in passato dall'articolo 12, primo comma, del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, e dall'articolo 34, penultimo comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 601, doveva *"ritenersi non più in vigore, per effetto della contraria disposizione contenuta nel richiamato articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata alla legge*

di registro.”.

A parere della Suprema Corte, l’art. 11 della Tariffa, Parte prima, del DPR 131/1986 (in vigore dal 1° luglio 1986) che prevede tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, anche gli “... *atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’art. 4 della stessa tariffa*”, aveva stabilito un obbligo di registrazione a tassa fissa per le fattispecie summenzionate, perché espressamente assoggettava all’imposta di registro in misura fissa “*le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società*” (e, correlativamente, se non autenticate, l’art. 2 della stessa Tariffa, Parte Seconda, le assoggettava a imposta fissa solo in caso d’uso).

Nell’ottica della Corte, l’obbligo di registrazione a tassa fissa doveva prescindere anche dal valore del contratto, ovvero sia dall’esenzione o meno di esso dalla tassa di borsa; si concludeva quindi nel senso che l’obbligo di registrazione a tassa fissa sussisteva a prescindere dal fatto che i contratti fossero soggetti oppure no alla tassa loro propria e che “*la questione relativa alla difficoltà, sul piano logico, di continuare a ritenere “compresa” l’imposta di registro nella tassa di borsa, anche per i contratti (di valore non superiore a Lire 400.000) che quest’ultima tassa non scontano affatto, è dunque superata*” (15).

Secondo l’interpretazione della Corte, quindi, il contratto di cessione di quote sociali assoggettato alla tassa sui contratti di borsa scontava sempre l’imposta fissa di registro poiché l’insieme delle disposizioni che prevedevano, per i contratti in parola, l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo non poteva considerarsi più in vigore e non ostava a tale ricostruzione né la disposizione contenuta nel citato art. 1, ottavo comma, del D.Lgs. 435, né la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2000, n. 60/E (16).

Com’è noto, di recente, l’Amministrazione finanziaria aveva rivisto completamente i precedenti orientamenti in tema di tassa sui contratti di borsa alla luce della nuova posizione giurisprudenziale. Il 28 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate, allineandosi al suesposto orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva emanato la circolare n. 75/E nella quale chiariva che “*gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, scontano l’imposta di registro in misura fissa (...) posto che gli stessi sono espressamente disciplinati dall’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (...)*”, nel contempo, affermando che dovevano ritenersi superati i contrari orientamenti espressi nelle circolari n. 112/E del 1999 e n. 60/E del 2000.

Condividendo le conclusioni cui era giunta la Suprema Corte nella sentenza n. 25087/2006, l’Agenzia specificava altresì che l’unica esenzione che poteva ancora considerarsi vigente era quella prevista all’art. 1, ottavo comma, del D.Lgs. n. 435/1997, ai sensi del quale gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa sui contratti di borsa, dovevano ritenersi esenti dall’imposta di registro (17).

Sempre in tale sede, l’Agenzia delle Entrate sottolineava che i contratti in parola

dovevano considerarsi soggetti all'imposta di bollo secondo le modalità stabilite dal DM del 22 febbraio 2007.

Invero, il suddetto DM, prevedendo la quantificazione dovuta in relazione alle diverse fattispecie normative, ha introdotto all'art. 1 della Tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972, il comma 1-bis1, il quale a decorrere dal 2 marzo 2007, disciplina la nuova misura dell'imposta di bollo applicabile agli "Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione". Secondo l'Agenzia, il bollo doveva applicarsi "nella misura di:

- euro 156, 00 per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese (articolo 1, comma 1-bis1, punto 1, Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972)
- euro 15,00 per gli atti di cessione di quote sociali (articolo 1, comma 1-bis1, punto 3, Tariffa allegata al DPR n. 642/1972).".

2.2. Irrazionalità di un orientamento "plurimpositivo" alla luce del quadro normativo di riferimento e della funzione sostitutiva del tributo

Sebbene la normativa in esame mancasse di sistematicità e fosse di difficile comprensione, essendo il risultato di interventi legislativi disorganici succedutisi nel tempo, l'affermazione dell'abrogazione "implicita" delle disposizioni che prevedevano l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro per gli atti *de quo*, non sembrava in realtà trovare alcun appiglio normativo.

Invero, i contratti aventi ad oggetto la negoziazione di partecipazioni sociali soggiacevano in via unica ed esclusiva alla tassa sui contratti di borsa, in quanto fattispecie imponibili ricomprese nell'ambito applicativo di una specifica imposta, ovvero sia soggette ad un diverso ed autonomo sistema di tassazione da applicarsi in luogo delle imposte di registro e di bollo **(18)**.

In tale ottica, si rilevava che l'imposta sostituita (quella di registro) doveva applicarsi in luogo di quella sostitutiva (tassa sui contratti di borsa) solo se espressamente previsto dal legislatore, poiché l'art. 34 del DPR 601/73 si trovava in rapporto di specialità rispetto all'art. 11 della Tariffa allegata al TUR. Pertanto, quest'ultima norma doveva ritenersi tacitamente abrogata – ai sensi dell'art. 15 delle preleggi – nella parte in cui disponeva che tali fattispecie erano soggette alla tassa fissa di registro, in quanto "se non si seguisse questa tesi, si darebbe luogo ad un'inammissibile duplicazione, poiché l'imposta di registro verrebbe corrisposta nonostante sia già stata corrisposta un'imposta sostitutiva dell'imposta di registro stessa" **(19)**.

Inoltre, si rilevava che l'art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 era una norma di carattere generale ed era in vigore dal 1° luglio 1986, mentre l'art. 1, primo comma, del decreto legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, che aveva inserito fra i contratti sottoposti alla tassa di cui all'art.

1 del RD 3278 più volte citato i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata, era norma successiva e a carattere speciale. Sotto il profilo della successione delle leggi tributarie nel tempo, quindi, dovevano ritenersi applicabili nel caso di specie le regole generali, secondo cui la legge successiva abroga quella precedente incompatibile e, qualora l'incompatibilità sia parziale, la norma speciale deroga a quella generale.

Invero, una corretta impostazione del problema dei rapporti tra le varie fonti normative succedutesi nel tempo con riferimento alla materia in oggetto ed il principio fissato in via generale dall'art. 34 del DPR 601/1973, che doveva ritenersi ancora pienamente vigente e che affermava la natura della tassa sui contratti di borsa come "sostitutiva" di quella di bollo e di registro, hanno portato la Commissione Studi Tributarie del Consiglio Nazionale del Notariato a sostenere la costante vigenza della registrazione senza pagamento di imposta per tali tipologie di contratti. In particolare, si rilevò che *"è il contratto stesso di negoziazione delle partecipazioni sociali che viene escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta di registrazione se tale contratto è assoggettato come fattispecie giuridica alla tassa sui contratti di borsa"* ⁽²⁰⁾.

Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, l'orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione sembrava perdere consistenza e appariva maggiormente aderente al dato normativo allora vigente continuare a ritenere che gli atti e le operazioni in esame soggiacessero in via unica ed esclusiva alla tassa sui contratti di borsa, in quanto considerati dal legislatore fattispecie imponibili di una specifica imposta sostitutiva di quelle di bollo e di registro.

In conclusione, ancora deve ritenersi che, nella vigenza dell'ormai abrogato quadro normativo, gli atti che contenevano cessioni di quote sociali fossero soggetti a registrazione (ex art. 11 della Tariffa) ma senza pagamento di imposta, sulla base dell'art. 34 citato, che richiamava il RD del 1923 così come modificato dal DL 378/92.

3. Abolizione della Tassa sui contratti di borsa e imposizione ai fini del registro degli atti di cessione di quote

Com'è noto, l'art. 37 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"*, convertito, come anticipato, dalla Legge n. 31/2008 ⁽²¹⁾ ed in vigore dal 31 dicembre 2007, ha disposto l'abolizione della tassa sui contratti di borsa, sicché si pone il problema della "reviviscenza" delle imposte di registro e di bollo.

Invero, a distanza di soli tre giorni dall'emanazione della circolare n. 75/E del 2007 sopra citata, il legislatore, con l'art. 37 del decreto legge c.d. "mille proroghe", ha radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento. Il quarto comma dell'art. 37 in esame ha infatti previsto l'abrogazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3278, nonché del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative e dell'articolo 34, quinto

comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Peraltro, l'art. 37 in commento ha sostituito il testo del primo comma dell'art. 8 della Tabella allegata al DPR 131/1986, il quale attualmente elenca tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, le *"Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda"*. Ovviamente, è stato modificato il primo comma dell'art. 9 della suddetta Tabella, attraverso la soppressione delle parole *"scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente"*, in quanto l'abolizione del tributo cui era collegato l'esonero avrebbe reso la norma inoperante ⁽²²⁾.

Infine, il legislatore ha modificato anche l'art. 7 della Tabella ⁽²³⁾ dell'allegato B al DPR n. 642/1972 (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), sicché attualmente il secondo comma dell'art. 7 prevede tra gli atti esenti dall'imposta di bollo le *"azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli"*.

La *ratio legis* sembra essere quella di mantenere in vigore l'istituto della registrazione gratuita per quegli atti che avrebbero dovuto scontare le imposte a seguito dell'abrogazione dell'imposta sostitutiva in esame. Si ricorda infatti che il legislatore italiano ha abrogato la tassa sui contratti di borsa per adempiere a precisi obblighi comunitari. Invero, gli Stati membri della Comunità Europea hanno dovuto abolire le imposte indirette sulle transazioni su titoli a seguito dell'attuazione della direttiva MIFID (direttiva 2004/39 del 21 aprile 2004), contenente la nuova disciplina comune dei mercati degli strumenti finanziari e finalizzata a liberalizzare i movimenti di capitale tramite la previsione di diverse strutture di scambio destinate ad operare in concorrenza tra loro ⁽²⁴⁾.

La direttiva MIFID sopra citata, infatti, ha previsto l'abolizione della facoltà per gli Stati membri della Comunità europea di imporre la concentrazione delle compravendite di strumenti finanziari nei mercati regolamentati e, introducendo diverse modalità di contrattazione su titoli, ha comportato la necessità di abolire la tassa sui contratti di borsa, che altrimenti avrebbe trovato applicazione anche alle compravendite realizzate nell'ambito della suddette strutture, rendendo le stesse non concorrenziali rispetto ai mercati regolamentati.

Sotto altro profilo, la scelta legislativa di intervenire in tale materia mutando radicalmente il quadro normativo di riferimento può essere apprezzata come implicita conferma dell'assoggettabilità degli atti e delle operazioni in esame all'istituto della registrazione gratuita ⁽²⁵⁾ nella vigenza della precedente normativa. Infatti, argomentando a

contrario dalla necessità avvertita dal legislatore di abrogare tutte le disposizioni normative relative al tributo in esame si può ragionevolmente ritenere che, nella vigenza del suddetto quadro legislativo, i contratti di cessione di quote sociali non dovessero scontare contemporaneamente l'imposta di registro in misura fissa e la tassa sui contratti di borsa, la quale pertanto continuava ad operare quale imposta sostitutiva delle imposte d'atto.

Ciò posto, appare utile analizzare specificamente il trattamento impositivo riservato agli atti aventi ad oggetto la cessione di quote sociali *post* abolizione della tassa sui contratti di borsa, in quanto per essi il legislatore nulla ha disposto *ex novo* in relazione al trattamento ai fini delle imposte indirette.

3.1. L'imposizione in misura fissa degli atti di cessione di quote sociali

Alla luce del nuovo assetto normativo, il regime fiscale ordinario degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi ad oggetto la cessione di quote sociali è quello attualmente previsto dall'art. 11 della Tariffa, Parte prima, del DPR 131/1986. Tale articolo prevede, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, anche gli "(...) *atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella*". Correlativamente, l'art. 2 della Tariffa, Parte seconda, prevede la registrazione in caso d'uso solo delle "*scritture private non autenticate (...) quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella*".

Occorre effettuare, a questo punto, alcune considerazioni preliminari che possono rilevarsi adeguate chiavi di lettura dell'attuale assetto normativo.

Invero, ci si è chiesti se l'imposta fissa debba essere scontata in relazione all'atto di cessione oggetto di registrazione, ovvero in relazione alle singole cessioni ivi contenute, o ancora, in ragione della pluralità delle parti contrattuali intervenute nella cessione, sulla scorta dell'art. 21 del DPR n. 131/1986, il quale dispone che ove l'atto contenga più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

L'applicazione di tante imposte fisse quante sono le convenzioni contenute e/o le parti intervenute in atto non trova alcuna giustificazione alla luce dell'analisi del dato normativo, né sotto il profilo letterale, né sotto il profilo sistematico.

Sul piano testuale, si ricorda che la stessa Amministrazione finanziaria, argomentando proprio dall'unitarietà della formalità della registrazione *ex art. 11* in esame, che porta necessariamente a ritenere irrilevante ai fini impositivi lo specifico contenuto negoziale evidenziato in atto, ha affermato che l'imposta fissa di registro debba applicarsi una sola volta **(26)**.

A tale proposito, valgano le considerazioni già espresse dalla Commissione Studi Tributarî del Consiglio Nazionale del Notariato **(27)** in relazione ad analoghe fattispecie: quando l'atto

contenente più disposizioni è assoggettato ad imposta fissa di registro, poiché quest'ultima deve essere intesa come tributo connesso all'esecuzione della formalità ⁽²⁸⁾, non esiste giustificazione sistematica per sottoporre ad un'ulteriore imposta fissa le diverse disposizioni che esso contiene, se per esse in astratto è dalla legge previsto tale tipo di tributo, "sostitutivo" della imposta proporzionale e che viene soddisfatto con l'assolvimento di un'unica imposizione.

Invero, l'imposizione in misura fissa non è collegata alla natura e agli effetti che l'atto presentato alla registrazione produce, bensì alla mera esecuzione della formalità e, pertanto, è unica e di ammontare predeterminato dall'art. 11 citato, sicché appare inequivocabilmente simile ad una tassa richiesta quale corrispettivo del servizio reso dallo Stato ⁽²⁹⁾.

In altri termini, l'imposta in misura fissa è richiesta *"indipendentemente dal valore del bene e dalla manifestazione di capacità contributiva, anche in assenza di una base imponibile, per fattispecie di per sé escluse dalla tassazione e addirittura in ragione della forma che assume l'atto"* ⁽³⁰⁾.

Deve quindi sostenersi che per gli atti di cessione di quote sociali l'imposta in misura fissa colpisca esclusivamente l'atto in ragione della formalità (atto pubblico e scrittura privata autenticata). Di conseguenza, l'obbligo di registrazione dell'atto di cessione è determinato dalla forma assunta dallo stesso nel caso concreto e, per contro, nessuna rilevanza riveste il suo oggetto, ovverosia il trasferimento di partecipazioni ⁽³¹⁾. Richiamando le considerazioni precedentemente svolte, la tassa sui contratti di borsa non colpiva il contratto in quanto atto redatto per iscritto, ma in quanto rapporto contrattuale, a prescindere dall'esistenza di un documento che provasse tra le parti l'esistenza del suddetto rapporto. In altri termini, il tributo in esame, pur mantenendo i medesimi meccanismi di accertamento e di riscossione, aveva perso l'originario collegamento con le imposte sostituite da cui derivava e si era "autodeterminato", in quanto la fattispecie imponibile cui ricollegare il prelievo si mostrava del tutto autonoma e peculiare.

Il progressivo "scollamento" tra l'imposta sostitutiva e le imposte sostituite rende pertanto problematico ipotizzare una reviviscenza del tributo di registro in termini diversi da quelli testé prospettati.

Tale conclusione è confermata, sul piano sistematico, dalla circostanza che, indipendentemente dalla forma dell'atto che contiene il trasferimento, allo stato attuale, la normativa non contempla l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale per il trasferimento a titolo oneroso di partecipazioni sociali ⁽³²⁾.

D'altronde, i vari interventi legislativi succedutisi in materia sono motivati dalla necessità di adempiere pienamente ai principi sanciti in sede comunitaria: a partire dalla direttiva della Comunità Europea del 17 luglio 1969, n. 335 l'autonomia impositiva degli Stati membri relativamente alle negoziazioni di partecipazioni sociali è stata fortemente limitata.

Orbene, l'effetto giuridico che l'atto produce, ovverosia il trasferimento di ricchezza, non

risulta soggetto ad imposizione proporzionale di registro, né si può ritenere di utilizzare l'imposta in misura fissa per sopperire all'apparente "vuoto" normativo, perché tale interpretazione sarebbe palesemente in contrasto con la *ratio legis* sopra evidenziata.

Ciò posto, è alla luce di tali premesse che deve essere interpretato l'art. 11 della Tariffa del TUR, perché il legislatore ha inteso assoggettare a tassazione esclusivamente la formalità. In altri termini, oggetto dell'imposizione in misura fissa è esclusivamente l'atto e non le disposizioni in esso contenute. Tale precisazione, seppure presenta il carattere dell'ovvietà, appare quanto mai utile per dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti all'indomani della novella legislativa.

3.1.1. L'imposizione in misura fissa degli atti di cessioni di quote di società a responsabilità limitata in base all'art. 11 del TUR

Come sopra evidenziato, deve ritenersi che, dopo la novella del 2007, l'atto di cessione di quote sconta una sola imposta in misura fissa in ragione della forma giuridica che assume.

Per quanto concerne gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata valgono le considerazioni svolte in via generale nel precedente paragrafo, al quale pertanto si rimanda ⁽³³⁾.

In particolare, gli atti di cessione in esame saranno soggetti ad imposizione in base all'art. 11 della Tariffa, Parte prima, del DPR 131/1986, se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'imposizione in misura fissa, essendo collegata alla mera esecuzione della formalità sarà unica e di ammontare predeterminato dal citato art. 11, sicché l'eventuale pluralità di cessioni di quote contenuta in un unico atto soggetto a registrazione non potrà dare luogo ad una plurima applicazione di imposte di registro in misura fissa.

3.1.2. L'imposizione in misura fissa degli atti di cessioni di quote di società di persone in base all'art. 4 del TUR

È necessario svolgere ulteriori considerazioni in relazione al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, del trasferimento di quote di società di persone, in quanto la ricostruzione fiscale della fattispecie non sembra possa prescindere dal relativo inquadramento civilistico.

Orbene, sotto il profilo civilistico, nelle società di persone, il mutamento della persona di un socio attuato attraverso il trasferimento della quota *inter vivos* è configurabile come una delle possibili fattispecie di modificazione del contratto sociale ⁽³⁴⁾.

Pertanto, potrebbero sorgere dubbi circa il trattamento fiscale riguardante il trasferimento delle suddette quote, ovverosia se tale fattispecie debba essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 11 della Tariffa, ovvero debba essere apprezzata in termini di modifica statutaria e scontare l'imposta di registro in misura fissa, in quanto ricadente

nell'alveo delle fattispecie contemplate dall'art. 4, lett. c) della Tariffa.

Invero, l'art. 4 della Tariffa, lettera c) prevede la registrazione in termine fisso e l'imposizione in misura fissa per *"le altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe"*, disponendo perciò l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le delibere che determinano le variazioni dell'oggetto sociale, della sede della denominazione e di ogni altro elemento dello statuto.

In tempi meno recenti, l'uso del generico termine "altre modifiche" utilizzato dal legislatore aveva portato ad un'applicazione disomogenea e irragionevole della norma da parte degli uffici locali. Infatti, alcuni uffici avevano inteso la locuzione come "altre modifiche" nel senso "per ogni altra modifica statutaria", sicché in caso di più modifiche apportate all'atto costitutivo, erano state applicate altrettante imposte fisse.

Si ricorda che sulla questione intervenne l'Ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte indirette sugli affari del Piemonte che, con risoluzione del 5 giugno 1991, n. 529 ⁽³⁵⁾, risolse il dubbio chiarendo che sarebbe stato *"contrario a ogni logica applicativa del tributo di registro ritenere che quando in un verbale di assemblea siano contenute più modifiche statutarie debba corrispondersi un'imposta fissa per ciascuna modifica. Invero, ciò che soggiace all'obbligo di registrazione è il verbale contenente le modifiche statutarie e non il cumulo, discutibile (a livello di cernita) anche da un punto di vista pratico, delle modifiche stesse.*

Pertanto, le modifiche statutarie, a prescindere dal loro numero e dalla loro maggiore o minore rilevanza, non possono comportare affatto una pluralità di tasse fisse in quanto la loro imposizione si esaurisce nell'unica tassa fissa che colpisce il relativo verbale. L'inciso "altre modifiche statutarie ..." va dunque semplicemente inteso nel senso residuale e onnicomprensivo che deve logicamente essergli attribuito e non in quello di far assumere autonoma rilevanza impositiva a ciascuna delle ripetute modifiche statutarie".

Ferma restando, come sopra evidenziato, l'irrilevanza fiscale dell'effettualità giuridica dell'atto ai fini dell'imposta di registro, in ossequio ai principi contenuti nella direttiva comunitaria del 1969 più volte citata ⁽³⁶⁾, si ritiene che la cessione di quote di società personali debba essere apprezzata come modifica statutaria.

Invero, appare determinante la considerazione della qualificazione giuridica dell'atto in termini di modifica dei patti sociali: infatti, l'effetto giuridico che in tali ipotesi l'atto di cessione di quote produce, ovvero sia il mutamento della persona di un socio attraverso il trasferimento della quota *inter vivos*, incide sulla qualificazione giuridica dell'atto stesso.

Di conseguenza, si ritiene che in caso di trasferimento di quote di società di persone trovi applicazione esclusivamente l'art. 4, lett. c) della Tariffa.

Ad ogni modo, si sottolinea che la pluralità di modifiche statutarie contenute nell'atto soggetto a registrazione non potrà dare luogo ad una plurima applicazione di imposte di registro in misura fissa.

3.2. L'imposizione in misura fissa degli atti "inerenti"

Sempre in attuazione della direttiva MIFID sopra citata, il legislatore ha modificato l'art. 8 della Tabella, il quale attualmente prevede un'esenzione dall'obbligo di registrazione testualmente limitata alle *"azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda"*.

Correlativamente, l'art. 11 della Tariffa allegata al TUR, assoggetta ad imposizione in misura fissa *"(...) atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione (...) di titoli di cui all'art. 8 della tabella (...)"*.

Anche sotto tale profilo, quindi, trova conferma la tesi secondo cui l'obbligo di registrazione è determinato dalla forma assunta dallo stesso nel caso concreto e, per contro, nessuna rilevanza riveste il suo oggetto, ovverosia il trasferimento di titoli o partecipazioni.

Ciò posto, *quid iuris* per gli atti inerenti i contratti aventi ad oggetto la cessione di quote sociali?

Come sopra evidenziato, il legislatore ha soppresso l'esenzione prevista dal primo comma dell'art. 9 della Tabella per le *"scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente"*, in quanto la stessa non aveva più ragione di esistere dopo l'abolizione del tributo cui era collegata. Poiché il legislatore non ha introdotto ulteriori modifiche in proposito, deve ritenersi che gli atti inerenti alle compravendite di quote sociali siano soggetti a tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in caso d'uso ex art. 2 della Tariffa, parte seconda, se redatti per scrittura privata non autenticata.

4. L'abolizione della Tassa sui contratti di borsa e imposizione ai fini del bollo degli atti di cessione di quote

Alla luce della recente abolizione del tributo in commento, possono sorgere dubbi interpretativi con riferimento alla corretta applicazione del bollo sugli atti di cessione di quote sociali.

Come sopra rilevato, infatti, il legislatore ha modificato l'art. 7 della Tabella dell'allegato B al DPR n. 642/1972 (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), sicché attualmente il secondo comma dell'art. 7 prevede tra gli atti esenti dall'imposta di bollo le *"azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli"*.

L'ambito applicativo dell'articolo 7 citato quindi non si estende agli atti di cessione di

quote sociali, per i quali occorre fare riferimento al comma 1-bis1 dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, annessa al DPR 642.

Invero, a differenza dell'imposta di registro, l'imposta di bollo colpisce la "veste formale" dell'atto, indipendentemente dal contenuto patrimoniale e dagli effetti giuridici che lo stesso produce ⁽³⁷⁾. Ovviamente e *a fortiori* valgono le considerazioni espresse in precedenza in riferimento alla debenza del tributo in ragione dell'atto e non della singola cessione, sicché l'imposta sarà dovuta una sola volta, a prescindere dall'unicità o pluralità di cessioni ivi contenute.

A tal proposito, occorre ricordare quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 353 del 5 dicembre 2007, ove è stata fornita un'interpretazione del comma 1-bis1 dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L'Agenzia ha evidenziato che tale comma interessa gli atti diversi da quelli del precedente comma 1-bis (relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con procedura telematica). Gli atti *"per i quali al momento della registrazione non sono obbligatorie formalità da eseguirsi nei registri immobiliari e presso gli uffici del catasto, sono i seguenti:*

«1) ... atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00

2) ... procure, deleghe e simili: euro 30,00

3) ... atti di cessione di quote sociali: euro 15,00

4) ... tutti gli altri atti: euro 45,00».

Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria *"dal tenore letterale della predetta disposizione si evince che per gli atti di cui al n. 1) l'imposta di bollo è comprensiva anche dell'imposta dovuta per la copia dell'atto e per la domanda per il registro delle imprese.*

Invece, per gli atti di cui ai successivi numeri 2), 3) e 4) della medesima tariffa non è stata prevista analoga disposizione normativa. Di conseguenza, l'imposta di bollo dovuta rispettivamente nella misura di euro 30,00, di euro 15,00 e di euro 45,00 per le procure, deleghe e simili, per gli atti di cessione di quote sociali e per tutti gli altri atti, si riferisce alla sola formalità della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Per l'eventuale successiva presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese, comprese le copie dei predetti atti, deve essere corrisposta un'ulteriore imposta di bollo."

Sulla scorta del dato normativo, quindi, gli atti aventi ad oggetto la cessione di quote sociali sconteranno, di norma, l'imposta di bollo nella misura di euro 15,00.

Tuttavia, le conclusioni raggiunte precedentemente in relazione al trattamento ai fini dell'imposta di registro del trasferimento di quote delle società personali, ovvero sia l'apprezzamento della fattispecie quale modifica del contratto sociale, comporta ulteriori conseguenze sotto il profilo dell'imposta di bollo.

Infatti, nel caso di trasferimento di quote di partecipazione di società di persone, la fattispecie ricade nel n. 1 e non nel successivo n. 3 del comma 1-bis1; ciò comporta

l'assolvimento del bollo nella misura di € 156, comprensivo di ogni ulteriore pagamento astrattamente dovuto in relazione all'atto.

Tale conclusione sembra peraltro espressamente avvalorata dalla stessa Amministrazione finanziaria che, nella circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007 sopra citata, ha specificato che il comma 1-bis1 dell'art. 1 della Tariffa annessa al DPR n. 642, in vigore dal 2 marzo 2007, quantifica l'ammontare dell'imposta di bollo dovuto in:

- euro 156, 00 per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese (articolo 1, comma 1-bis1, punto 1, Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972)
- euro 15,00 per gli atti di cessione di quote sociali (articolo 1, comma 1-bis1, punto 3, Tariffa allegata al DPR n. 642/1972).".

In tale sede è stato infatti ulteriormente precisato che "in base alle specificazioni del DM 22 febbraio 2007, che ridetermina in modo sistematico l'imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di quote sociali, deve ritenersi che i medesimi atti scontano la predetta imposta nelle misure indicate dallo stesso DM riportate nel precedente paragrafo".

In conclusione, seppure limitatamente all'imposta di bollo, l'Amministrazione sembra già aver assegnato, più o meno consapevolmente, all'atto di trasferimento di quote di società di persone una precisa qualificazione giuridica, ovverosia quella di atto modificativo del patto sociale, riconducendo la fattispecie nell'ambito del n. 1 del comma 1-bis1.

Barbara Denora

1) Si sottolinea che, secondo la dottrina maggioritaria, la distinzione tra tassa ed imposta sarebbe data da un particolare atteggiarsi del presupposto, che nella prima ipotesi sarebbe espresso dall'elemento paracommutativo della riferibilità all'obbligato di un pubblico servizio. In particolare, nel presupposto della tassa sarebbe sempre incluso lo svolgimento di un'attività pubblica nei confronti del privato. In relazione alla differenza, nell'ambito delle prestazioni imposte di cui all'art. 23 Cost., tra tasse ed imposte si rimanda, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, a A. FANTOZZI, *Il diritto tributario*, Torino, 2003, pag. 66 e ss.

2) L'art. 3 del RD 3278 in esame distingueva le modalità di pagamento a seconda del tipo di contratto di concluso, prevedendo che il tributo dovesse essere assolto:

"a) per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto conclusi fra le persone ammesse al mercato ufficiale con l'impiego di foglietti costituiti da due parti di cui ciascuno dei contraenti ne trattiene una, munita della firma dell'altro contraente. Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data, la sostanza del contratto ed il termine per l'esecuzione;

b) per i contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i contratti a contanti fra banchieri e privati, e per i contratti conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, con l'impiego di foglietti a madre e figlia.".

Invero, quali soggetti passivi del tributo figuravano le aziende e gli istituti di credito, gli enti pubblici economici, i commissionari di borsa, le società finanziarie e di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie e gli agenti di cambio. Tuttavia, il quarto comma dell'art. 3 specificava che " alle dette persone, ed ai banchieri spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata per i propri clienti". Quindi, de facto, i soggetti passivi del tributo erano le parti contraenti, mentre la base imponibile era costituita dal prezzo dei titoli o delle quote.

- 3)** A.D. GIANNINI, *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1960, pag. 421, argomentando da una sentenza della Corte d'Appello di Milano del 6 febbraio 1934, specificava che "tale è una pluralità di soggetti uniti col vincolo della solidarietà".

Sulle diverse modalità di pagamento del tributo vedasi P. PURI, *Modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa*, Studio n. 94-2000/T del CNN, nel quale veniva chiarito che la tassa sui contratti di borsa poteva essere riscossa alternativamente tramite: "(...)

- a) *impiego di foglietti con due parti (per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto conclusi fra persone ammesse al mercato ufficiale);*
- b) *impiego di foglietti madre e figlia (per i contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i contratti a contanti fra banchieri e privati, per i contratti conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale);*
- c) *impiego di fogli stampati su carta non filigranata, muniti preventivamente dagli uffici del registro con marche (annullate col bollo a calendario) o con punzone di importo corrispondente alla tassa dovuta."*

In particolare, sulla facoltà di pagamento della tassa sui contratti di borsa mediante marche da bollo applicate sull'originale dell'atto recante il trasferimento ed annullate da una delle parti, si rimanda a D.PODETTI, *Tassa sui contratti di borsa corrisposta mediante applicazione ed annullamento di marche da bollo sull'originale dell'atto recante il trasferimento. Atti pubblici e scritture private autenticate conservati nella raccolta del notaio. Controllo del pagamento dell'imposta ed accertamento delle eventuali violazioni*, Studio n. 9-2001/T del CNN.

Si rileva altresì che successivamente, con una serie di decreti ministeriali, alcune tipologie di operatori erano stati autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale e, correlativamente, a tenere un apposito registro delle operazioni in base al quale liquidare e versare periodicamente le imposte dovute, sicché l'uso dei foglietti bollati era divenuto facoltativo (art. 6 del D.L. 357/1994). Cfr. G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, parte speciale*, Padova, 2003, pag. 666.

- 4)** Vedasi sulla tematica, R. DOMINICI, *Compravendita di azioni soggette alla tassa sui contratti di borsa*, in *Dir. e prat. trib.*, 1990, 1509 e ss.

- 5)** Di conseguenza, l'operazione soggetta al predetto tributo doveva essere una operazione "commerciale" per le sue caratteristiche intrinseche. Cfr. Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza del 10 gennaio 2001, n. 269, con commento di C. GLENDI, *Non si applicano le c.d. tasse di borsa alle compravendite di titoli conclusi mediante scritture private o atti pubblici "ante legem" n. 66/1992*, in *GT- Rivista di giurisprudenza tributaria*, 2001, 1127 e ss. Secondo l'Autore dopo l'entrata in vigore del DL n. 417/1991, contava esclusivamente l'oggetto del contratto di trasferimento costituito da titoli e valori, comprese le quote di partecipazione in società di ogni tipo a prescindere dalle forme in cui tali contratti venivano stipulati, mentre per i contratti stipulati prima della novella del 1991 rilevava solo la forma utilizzata per la conclusione del contratto. In tal senso peraltro si esprime anche la giurisprudenza più recente; si veda Cassazione, sentenza del 10 marzo 2008, n. 6354, in *BIG*, Banca Dati Ipsa.

- 6)** Erano infatti sorti dubbi sulla compatibilità del tributo in relazione all'art. 11 della Direttiva CE del 17 luglio 1969 n. 335, ai sensi del quale "*Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:*

- a) *la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;*"

L'Italia si era comunque avvalsa della facoltà offerta dal successivo art. 12 della direttiva, ai sensi del quale "*gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:*

- a) *imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;*". Per un'analisi generale dell'ambito di applicazione e dell'attuazione in Italia della direttiva in esame si rimanda a AA. VV., *Atti societari ed imposizione indiretta*, a cura di A. Di Pietro, Padova, 2005.

- 7)** Per le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 435/1997 si rimanda a P. PURI, *Nuove disposizioni in materia di tassa sui contratti di borsa*, Studio n. 740-742 bis del CNN.

- 8)** Cfr. C. BRUNELLI, *Le imposte sui trasferimenti applicabili sulle cessioni di attività finanziarie effettuate a titolo oneroso e di liberalità*, relazione tenuta in occasione del convegno organizzato da Paradigma Srl in Milano nei giorni 14 e 15 febbraio 2002, in *Il fisco*, n. 11/2002, pag. 1594 ss.; ID, *Trattamento tributario del pegno di quote sociali*, Studio n. 14-2002/T e 17-2002/T, pubblicato su CNN Notizie del 17 maggio 2002. In tale studio si escludeva che il pegno di quote sociali potesse essere assoggettato alla tassa sui contratti di borsa, chiarendo altresì che nell'ambito dei contratti interessati alla suddetta disciplina normativa figuravano non solo le compravendite, ma ogni contratto che importasse il trasferimento a titolo oneroso di azioni, partecipazioni

sociali, titoli, comportanti alienazione – sia traslativa, che costitutiva – ma comunque assimilabili alla compravendita.

- 9)** L'art. 1 del RD 3278/1923, il cui testo è stato interamente "riscritto" dall'art. 1 del DL 378/1992, convertito con legge 437/1992, prevedeva all'ultimo comma che il tributo doveva applicarsi "anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetti esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società".
- 10)** La natura sostitutiva dell'imposta è stata concordemente affermata dalla dottrina. Cfr. M. INGROSSO, *Imposte sostitutive*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVI, Roma, pag. 2; E. ANTONINI, *I regimi fiscali sostitutivi*, Milano, 1969, pag. 103 e ss.; A. DI PIETRO, *Borsa nel diritto tributario*, in *Dig. IV, Disc. priv., Sez. comm., II*, Torino, 1987 pag. 287; F. FONDI, *Brevi appunti in tema di tassa sui contratti di borsa*, in *Boll. Trib.*, 1981, pag. 1664; L. CARPENTIERI, *Appunti in tema di rapporti tra imposta sostitutiva e imposta sostituita*, in *Dir. prat. trib.*, 1993, II, pag. 894 e ss. .
- Com'è noto, il tratto caratteristico di ogni imposta sostitutiva è quello di innovare in ordine alle fattispecie imponibili, sia unificando fattispecie – altrimenti separatamente imponibili con diverse imposte – a formare il presupposto di un'unica specifica imposta, sia isolando ed elevando a fattispecie imponibili fatti che invece confluirebbero nel presupposto di una diversa imposta. Fra gli Studi approvati dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato sull'argomento, si veda P. GIUNCHI, Cfr. *Applicabilità delle imposte di registro e di bollo agli atti assoggettati alle tasse sui contratti di borsa*, Studio n. 106 bis del CNN; P. GIUNCHI – G. PETRELLI – D. PODETTI, *Cessioni quote: tassazione registro*, Studio n. 112 bis del CNN; C. BRUNELLI, Studio n. 14-2002/T e 17-2002/T, cit.; G. PETRELLI, *Cessione di partecipazioni sociali e copie autentiche dell'atto*, Studio n. 7-2003/T del CNN, in *Studi e Materiali*, II, 2003.
- 11)** Specificamente, l'imposta in esame aveva in origine funzione "surrogatoria" del registro e del bollo. Mentre l'imposta sostitutiva innoverebbe sotto il profilo degli effetti impositivi in riferimento a determinati soggetti o settori di attività, l'imposta surrogatoria, avendo riguardo all'oggetto imponibile, inciderebbe esclusivamente sul piano oggettivo. Sulle diverse accezioni del concetto di surrogatorietà, si veda F. GALLO, *L'imposta sulle assicurazioni*, Torino, 1970, pag. 10 e ss.
- 12)** Nella sentenza della Corte di Cassazione già citata (cfr. nota 5) si parla di alternatività della tassa sui contratti di borsa rispetto al registro e al bollo. La Suprema Corte specifica infatti che "*l'alternatività della tassa "speciale" di borsa rispetto all'imposta di registro, ribadita dall'art. 34, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, trova conferma nella disciplina dell'imposta di registro che - dopo aver previsto l'obbligo della registrazione (a seconda dei casi in termine fisso o in caso d'uso) per le scritture private riguardanti il trasferimento di azioni, obbligazioni o altri titoli in serie o di massa (art. 11, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; art. 2, Tariffa citata, parte seconda) - ha poi esonerato (ribadendo l'alternatività della tassa speciale rispetto all'imposta di registro) tali contratti dalla registrazione se soggetti alla tassa "speciale" stabilita dal R.D. n. 3278/1923 e, in quanto tali, stipulati mediante fissato bollato, vale a dire mediante modalità diverse da quelle stabilite in via generale dal codice civile (art. 9, Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986).*". Ancora nel senso dell'alternatività rispetto al bollo e al registro, vedasi A. Stefanori, *Contratti di Borsa – tasse sui contratti di borsa*, in *Enc. Giur. Treccani*, VIII, Roma, 1988, pag. 4; C. Sacchetto, *Vendita di azioni con scrittura privata e «tassa» sui contratti di borsa; ovvero, in dubbio, interpretazione pro-fisco*, in *Boll. Trib.*, 1994, pag. 413.
- Per quanto concerne la giurisprudenza di merito, vedasi la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, sez. XXVI, dell'11 marzo 1998, n. 291, consultabile su BIG, Banca Dati Ipoa, nella quale si afferma che " ... risulta di tutta evidenza che i contratti aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società od enti sono soggetti, in via principale ed esclusiva, alla tassa sui contratti di borsa. In quanto atti ricompresi nell'art. 11 della Tariffa parte prima, sono soggetti alla registrazione in termine fisso, ma la relativa imposta, essendo stabilita in un importo fisso e non in misura proporzionale, non deve essere versata, essendo già compresa (art. 34 DPR 601/73) nella tassa sui contratti di borsa".
- 13)** Invero, l'imposta sostitutiva di regola rappresenta un regime fiscale che diviene normale per le fattispecie ivi ricomprese e rispetto al quale il legislatore può persino prevedere disposizioni di esenzione, sicché le esenzioni

previste dalla legge rispetto all'imposta sostitutiva devono considerarsi esenzioni rispetto ad un regime di imposta ordinario e non deroghe ad una deroga e quindi sostanzialmente ripristinatrici della normale applicabilità delle imposte sostituite. Sin dal 1995, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che l'atto di cessione di quote non doveva essere assoggettato né all'imposta di registro, né a quella di bollo. Tale tesi fu affermata per la prima volta dalla Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna, nella nota n. I/1/30728/94 dell'11 febbraio 1995, consultabile su Banca Dati Fiscovideo, e, in seguito, ribadita dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, prot. 270/I/99 del 30 giugno 1999.

Nella parte II della circolare n. 112/E del 21 maggio 1999, in materia di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente "Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice", concernente il trattamento ai fini delle imposte indirette della cessione agevolata di beni ai soci, l'Agenzia delle Entrate con particolare riferimento alla cessione ai soci di partecipazioni in società aveva precisato che "... non si può che ritenere gli atti di cui trattasi esenti dall'imposta di registro".

- 14)** G. PETRELLI, *Cessione di partecipazioni sociali e copie autentiche dell'atto*, Studio n. 7-2003/T del CNN, cit., pag. 566 e ss.
- 15)** Si ricorda che i contratti erano esentati dalla tassa di borsa se di valore non superiore a Lire 400.000, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lett. c) del D.Lgs. n. 435/1997 e, precedentemente, ai sensi della Tabella A allegata al RD n. 3278/1923.
- 16)** Peraltro la Cassazione aggiungeva che l'analisi dell'art. 1, quarto comma, lett. c) e ottavo comma, del D.Lgs. 435/1997, che aveva modificato la disciplina tributaria dei contratti di borsa a partire dal 1° gennaio 1998, non mutava il quadro normativo di riferimento dal quale emergeva che l'istituto della registrazione gratuita non potesse considerarsi più in vigore. Il suddetto articolo, a parere della Corte, non presentava efficacia retroattiva ma avrebbe avuto *portata confermativa dell'esenzione preesistente*, dichiarando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro "per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa" di borsa e, quindi, non riguardava i "contratti" bensì le lettere, i telegrammi e gli altri documenti previsti dall'articolo 7, terzo comma, RD n. 3278/1923, per i quali in genere non v'era obbligo di registrazione (articolo 9, Tabella allegata alla legge di registro) e che si riferivano ai contratti di borsa esenti dalla tassa speciale.
- 17)** L'esenzione quindi riguardava solo gli atti che si riferivano ai contratti di borsa esenti dal pagamento della tassa speciale, per i quali, in base all'art. 9 della Tabella allegata al TUR non vi era obbligo di registrazione (ovverosia per le lettere, i telegrammi e gli altri documenti menzionati nell'art. 7, terzo comma, del RD n. 3278).
- 18)** Cfr. B. DENORA, *In tema di «Trattamento fiscale dei contratti aventi ad oggetto la cessione di quote sociali»*, Quesito n. 112-2007/T del CNN, in *Studi e Materiali*, III, 2/2007.
- 19)** Cfr. A. MONTESANO, *Il controverso trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro, delle cessioni di quote sociali*, in *Il Fisco*, n. 10/2007, pag. 3420.
- 20)** Cfr. P. GIUNCHI, *Applicabilità delle imposte di registro e di bollo agli atti assoggettati alle tasse sui contratti di borsa*, estensore Giunchi, Studio n. 106 bis del CNN, cit. All'indomani dell'entrata in vigore del DL n. 378/1992 citato, si sottolineò come il legislatore avesse per contro lasciato invariati gli artt. 7 e 12 del Regio Decreto n. 3278/1923, con ciò evidentemente confermando la natura della tassa sui contratti di borsa come sostitutiva dell'imposta di registro dovuta sulla negoziazione di partecipazioni sociali in dipendenza della normativa vigente contenuta nella Tariffa del DPR 131.

Il principio dell'esenzione dalle imposte d'atto per gli atti pubblici, le scritture private autenticate o le sentenze aventi ad oggetto la negoziazione di partecipazioni societarie di qualunque natura soggette a tassa sui contratti di borsa, è stato successivamente riaffermato nello Studio n. 112 bis del CNN, cit., ove è stato rilevato che l'art. 34, quinto comma, del DPR 601 doveva interpretarsi alla luce delle disposizioni contenute nella novella del 1992, per cui tutte le cessioni di partecipazioni sociali soggette alla tassa sui contratti di borsa, se concluse per scrittura privata non autenticata erano esenti da registrazione; se concluse per atto pubblico o scrittura privata autenticata erano soggette a registrazione ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, ma senza pagamento di imposta ex art. 34 DPR 601. Con specifico riferimento ai contratti di valore non superiore a Lire 400.000, soggetti (ancorché in regime di esenzione) alla tassa sui contratti di borsa, è stato rilevato, inoltre, che il combinato disposto del penultimo comma dell'art. 34 del DPR 601 e del primo comma dell'art. 12 del RD 3278 escludeva dall'imposta di registro i contratti aventi per oggetto la negoziazione di partecipazioni sociali "soggette" alla tassa sui contratti di borsa, non ponendo come condizione dell'esclusione l'effettivo pagamento della tassa di borsa. Da ultimo, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. del 21 novembre 1997, n. 435, intervenuto sulla

disciplina sostanziale della tassa su contratti di borsa, è stato rilevato, con specifico riferimento all'ottavo comma dell'art. 1, che la disposizione *de quo* presentava natura interpretativa, essendo volta a confermare l'applicabilità dell'art. 34 citato, ovverosia l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro per tutti gli atti e documenti esenti dalla tassa sui contratti di borsa. Cfr. Studio n. 740 - 742 *bis* del CNN, cit..

21) In sede di conversione l'art. 37 non è stato oggetto di modifiche. È stato esclusivamente aggiunto il comma 4-*bis*, ai sensi del quale *"alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis."*, norma che, come noto, modifica l'art. 19 del DPR 602/1973.

22) A. MONTESANO, *Abrogazione della tassa sui contratti di Borsa*, in *il Fisco*, 2008, 2111.

23) E precisamente al primo comma dell'art. 7, dopo le parole "emessi dallo Stato" sono state inserite le seguenti "o garantiti" e al secondo comma, le parole "o la negoziazione" sono sostituite dalle seguenti ", la negoziazione o la compravendita".

24) Ovverosia, i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici. In particolare, la suddetta direttiva ha lo scopo di realizzare, sotto il profilo legislativo, l'integrazione e l'ammodernamento dei mercati finanziari a livello europeo, rimuovendo le principali differenze esistenti tra gli Stati membri ed adeguando alle nuove caratteristiche del mercato la legislazione comunitaria. Sul punto si veda A. Cervone - R. Parisotto, *Direttiva Mifid: aspetti innovativi nella negoziazione degli strumenti finanziari*, in *Impresa c.i.*, 9/2007, pag. 1200 e ss., ove si rileva che *"l'abolizione dell'obbligo di concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati comporta il superamento della logica del D.Lgs. n. 435/1997 che ha modificato la tabella allegata al R.D. n. 3278/1923 (istitutivo della tassa sui contratti di borsa) escludendo la tassa per i contratti relativi a titoli negoziati sui mercati regolamentati e conclusi con l'intervento tra intermediari finanziari apparendo pertanto logico estendere l'esclusione della tassa anche ai contratti conclusi nei sistemi multilaterali di negoziazione se non addirittura anche alle negoziazioni effettuate dai cosiddetti internalizzatori sistematici; più radicalmente, non essendo compatibile con la Mifid il trattamento di favore, ai fini della tassa, dei mercati regolamentati, potrebbe ipotizzarsi la completa abrogazione della tassa medesima"*.

Nella circolare Assonime del 16 gennaio 2008, n. 1, si chiarisce come *"l'ampliamento delle modalità di contrattazione delle transazioni su titoli, con la creazione delle ricordate strutture di scambio differenziate dai mercati regolamentati, determina l'applicazione della tassa in esame, oltre che alle compravendite formalizzate con atto pubblico o scrittura autenticata, anche a quelle realizzate nell'ambito di tali strutture, rendendo le stesse non concorrenziali rispetto ai mercati regolamentati, giacché, come si è detto, le transazioni concluse presso tali mercati sono state esentate dalla tassa con il ricordato decreto legislativo n. 435 del 1997."*

25) Il termine di "registrazione gratuita" non deve però essere foriero di ambiguità per il lettore, perché viene qui utilizzato in senso atecnico e puramente descrittivo. Come rilevato dalla Scuola del Notariato di Bologna, *Profili fiscali della cessione di quote sociali*, in *Il fisco*, n. 32/1994, pag. 7537 e ss., sotto il profilo squisitamente giuridico, tale istituto era contemplato nella Tabella, allegato c), della Legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e fu abolito con la riforma tributaria del 1971.

26) Invero, il problema era sorto in caso di atti contenenti una pluralità di disposizioni, tutte tassabili con imposta proporzionale in misura fissa, poiché ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del TUR l'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata *"nell'art. 11 della tariffa, parte prima (...)"*. Cfr. risoluzione n. 250529 del 4 febbraio 1982 nella quale si afferma che *"si ritiene tuttora valido l'orientamento assunto da questa Amministrazione (Riunione Ispettori Compartimentali delle Tasse in Riv. Leg. fisc. 1964, col 404) nella vigenza della precedente legge di registro, nel senso cioè che debba essere percetta una sola tassa fissa di registro qualora la liquidazione dell'imposta - relativamente alle varie convenzioni contenute in un atto - risulti inferiore a detta tassa, sempre per la prevalente considerazione che unica è la formalità di registrazione"*. Nella risoluzione n. 250970 del 28 marzo 1983, viene chiarito come *"l'imposta fissa trovi il suo fondamento nella circostanza che la registrazione è, anzitutto, un servizio pubblico e che la somma a cui essa ammonta rappresenta il costo minimo del servizio. Per tale motivo, dunque, l'art. 39 della legge di registro stabilisce che l'imposta non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella Tariffa allegata alla stessa legge."*

Nel caso, però, che per una disposizione contenuta in un atto venga liquidata l'imposta proporzionale - nella quale è compreso il corrispettivo del servizio reso dall'Ufficio - non sembra consentito liquidare nel contempo l'imposta fissa in relazione ad un'altra disposizione presente nell'atto stesso qualora l'ammontare dell'imposta proporzionale per essa dovuta sia inferiore a lire 50.000."

Nella Circolare ministeriale n. 88 (prot. n. 240858) del 14 ottobre 1983, viene specificato che "come invero è stato chiarito in precedenti occasioni (da ultimo con nota n. 250529 del 4 febbraio 1982), un atto contenente convenzioni plurime assoggettabili di per sé ciascuna ad un ammontare di imposta inferiore a quella fissa deve scontare una sola imposta fissa qualora la liquidazione del tributo - relativamente alle varie summenzionate convenzioni - risulti inferiore a quest'ultima, per la prevalente considerazione che unica è la formalità della registrazione."

- 27)** Si fa riferimento a P. GIUNCHI – G. MONTELEONE, *Imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali*, Studio n. 85-1999/T del CNN e P. GIUNCHI – G. PETTERUTI, *Unicità e pluralità di negozi – Interpretazione delle disposizioni contenute in un atto*, Studio n. 68-2002/T del CNN.
- 28)** Nella struttura dell'imposta di registro convivrebbero due diverse ragioni di imposizione: una che colpisce la manifestazione di capacità contributiva e quindi connessa al valore del bene oggetto dell'atto ed un'altra che colpisce l'atto in quanto oggetto della registrazione. E. POTITO, *Le imposte indirette sugli affari*, Milano, 1995.
- 29)** G. MESIANO, *Commento all'art. 41*, in *La nuova disciplina dell'imposta di registro*, a cura di N. D'Amati, Torino, 1989, pag. 260.
- 30)** P. GIUNCHI – G. MONTELEONE, Studio n. 85-1999/T, cit.
- 31)** Come chiarisce C. BRUNELLI, *Le imposte sui trasferimenti ...*, cit., l'utilizzo dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata rappresenta la normale forma contrattuale della cessione di partecipazioni sociali, oltre che per le società di persone, anche per le s.r.l., che, a seguito della Legge c.d. Mancino (L. n. 310/1993), devono utilizzare tale tecnica di redazione per effettuare il deposito dell'atto di trasferimento di quote presso il competente ufficio del registro delle imprese, dal quale dipende l'opponibilità dell'atto ai terzi e la conseguente iscrizione del trasferimento delle quote nel libro soci (art. 2470 c.c. e, precedentemente, art. 2479 c.c.) .
- 32)** Si ricorda che la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha infatti sostituito l'imposta proporzionale di registro nella misura dell'1 % con l'imposta in misura fissa (art. 4, comma 1, lett. a), n. 5 della Tariffa, Parte Prima, del DPR 131/1986) anche per gli aumenti di capitale e i conferimenti di partecipazioni.
- 33)** Cfr. paragrafo 3.1.
- 34)** In tal senso si esprime la dottrina maggioritaria, sul presupposto che la quota sociale è intrasferibile senza il consenso di tutti gli altri soci, ai sensi dell'art. 2252 c.c., il quale dispone che "il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente". Deroga espressamente al principio della necessaria unanimità dei consensi per le modificazioni del contratto sociale l'art. 2322, secondo comma, c.c. Cfr. A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1963, pag. 163; M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, pag. 325 e ss.; G. FERRI, *Società*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981, I, pag. 118 e ss.; G. COTTINO - E. GHIOZZI, *Sulla modificazione a maggioranza del contratto di società in accomandita semplice e sulla nomina di un secondo accomandatario contro la volontà del primo*, in *Giur. Comm.*, II, 1983, pag. 925 e ss.; P. PISCITELLO, *Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quote*, Torino, 1995; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1999, pag. 130. *Contra* F. FERRARA JR. – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1999, pag. 380; F. GALGANO, *Diritto Civile e Commerciale, Le Società*, II, Bologna, vol. 1, 1999, 433; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006, pag. 1418, secondo cui il trasferimento della quota di partecipazione del socio accomandante nella società in accomandita semplice con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, ai sensi dell'art. 2322 c.c., non comporterebbe modificazione del contratto sociale e si atterrebbe allo stesso modo della cessione di partecipazione ad una società di capitali.
- 35)** Consultabile in BIG, Banca Dati Ipsa. Cfr. anche G. ARNAO, *Manuale dell'imposta di registro*, Ipsa, 2005, pag. 342 e ss.
- 36)** Si rileva che l'Amministrazione finanziaria, si è pronunciata in passato sul regime fiscale applicabile al trasferimento di tutte le quote di partecipazione sociale, ritenendo che tale atto, non integrando cessione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio sociale, non scontasse l'imposta proporzionale di registro propria degli atti traslativi. Si veda A. Uricchio, *Commento all'art. 11 della Tariffa*, in *La nuova disciplina dell'imposta di registro*, a cura di N. D'Amati, Torino, 1989, pag. 554, anche per i riferimenti giurisprudenziali. Vedasi inoltre la Risoluzione n. 251368 del 28 marzo 1983 nella quale si afferma che "al riguardo questa Direzione Generale non può che confermare le conclusioni raggiunte nel corso della riunione dei Capi Compartimento tenutasi a il 30 e 31 marzo 1982 nel senso che la cessione, tanto di alcune, quanto di tutte le quote sociali di una società di persone a nuovi soci, agli effetti dell'imposta di registro, non configura una cessione di azienda.

Sembra, infatti, che detto tributo, già percepito sui conferimenti al momento della nascita di una società, debba assorbire tutte le imposte eventualmente dovute per le cessioni di quote in parola, in ossequio ai principi contenuti nella nota direttiva comunitaria del 1969 sulla imposizione indiretta sui trasferimenti di capitali.

D'altra parte i soggetti destinatari di tale direttiva, come si evince in particolare dagli artt. 3 e seguenti della stessa direttiva e come specificato da questa Direzione Generale con nota n. 251044/82 del 5 maggio 1982, sono non soltanto le società di capitali ma anche quelle di persone.

Pertanto, poiché con l'art. 4 all. A, parte prima, del citato decreto 634 tutti gli atti relativi alla nascita ed alla vita di società di qualunque tipo aventi per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale sono già sottoposti all'applicazione dell'imposta di registro, si è dell'avviso, come sopra detto, che i tributi a suo tempo percepiti sugli atti societari assorbano anche quelli eventualmente dovuti per le cessioni di cui si discute.”.

37)

Ai fini di un'imposta "cartolare" come quella di bollo, non può che rilevare unicamente l'aspetto formale del documento. Il presupposto dell'imposta di bollo si rinviene nella produzione di atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa ex art. 1 del DPR 642/73, sicché non può sorgere alcun dubbio circa l'inapplicabilità dell'imposta in ragione delle singole cessioni contenute nell'atto.